

Titolo I classe 7
Fasc. 17

Rho, 14/09/2026

**PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO EX ART. 50 COMMA 1 LETT. E) DEL D.LGS. N. 36/2023
RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "SERVICE DESK E SUPPORTO INFORMATICO
INTEGRATO" PER IL COMUNE DI RHO PER 36 MESI. LOTTO UNICO. CIG BCE9535289.**

RISPOSTE A QUESITI PERVENUTI

Quesito n. 1

Art. 27 - Clausola sociale del Disciplinare di gara: Si chiede se l'articolo in questione implica l'obbligo di assunzione degli dipendenti del OEA uscente, anche nel caso in cui l'OEA entrante potesse far fronte alle richieste della stazione appaltante con le proprie attuali forze, senza necessità di ulteriori assunzioni.

Risposta n. 1

Con riferimento all'art. 27 del Capitolato Speciale d'Appalto e al punto 9 del Disciplinare, si precisa che la clausola sociale non comporta un obbligo automatico e incondizionato di assunzione del personale dell'appaltatore uscente.

L'aggiudicatario è tenuto a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato nell'appalto, assorbendo prioritariamente il personale già operante alle dipendenze dell'operatore uscente, fermo restando quanto previsto dal Disciplinare in ordine alla necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto.

Pertanto, qualora l'operatore economico ritenga di poter garantire l'esecuzione del servizio mediante il proprio personale già in forza, potrà motivare nel progetto di assorbimento le ragioni organizzative che non consentono l'integrale assorbimento del personale dell'appaltatore uscente.

Quesito n. 2

Si richiedono i seguenti chiarimenti. 1. Certificazioni richieste in caso di RTI Con riferimento alle certificazioni UNI EN ISO 9001 nel settore EA 33, UNI CEI ISO/IEC 20000-1 e UNI CEI EN ISO/IEC 27001, indicate al punto 6.3 del Disciplinare quali requisiti di capacità tecnica e professionale, si chiede di confermare se, in caso di partecipazione in RTI, tali certificazioni debbano essere possedute da ciascun componente del raggruppamento oppure possano essere soddisfatte dal raggruppamento nel suo complesso. Qualora sia ammesso il possesso complessivo da parte dell'RTI, si chiede inoltre di precisare: a) quali certificazioni debbano essere possedute obbligatoriamente dalla mandataria; b) se siano previsti requisiti minimi per le imprese mandanti; c) se il possesso delle certificazioni debba essere coerente con le prestazioni e le relative quote di esecuzione assunte da ciascun componente.

2. Applicazione della clausola sociale Con riferimento alla clausola sociale prevista dal punto 9 del Disciplinare e dall'articolo 27 del Capitolato Speciale d'Appalto, nonché all'allegato relativo al personale attualmente impiegato, si rileva che entrambi i lavoratori risultano assunti a tempo

indeterminato full-time dall'operatore uscente, ma dedicati al servizio rispettivamente per una media di 20 e 8 ore settimanali. Si chiede pertanto di precisare se l'eventuale assorbimento debba riguardare l'intero rapporto di lavoro full-time oppure esclusivamente il monte ore attualmente dedicato alla commessa. Si chiede inoltre di confermare se sia consentito proporre un assorbimento parziale, adeguatamente motivato nel relativo progetto, in funzione dell'organizzazione aziendale dell'operatore subentrante, delle modalità di erogazione proposte e dell'effettivo fabbisogno di personale previsto dal nuovo contratto.

Risposta n. 2

Punto 1. Con riferimento alle certificazioni UNI EN ISO 9001 (EA 33), UNI CEI ISO/IEC 20000-1 e UNI CEI EN ISO/IEC 27001 richieste al punto 6.3, lettere b), c) e d), del Disciplinare, si precisa che le stesse costituiscono requisiti di capacità tecnico-professionale riferiti all'organizzazione e ai processi dell'operatore economico che esegue le prestazioni oggetto dell'appalto.

Pertanto, in caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese:

1. non è ammesso il possesso cumulativo delle certificazioni in capo al raggruppamento nel suo complesso;
2. ciascun componente del RTI che eseguirà prestazioni rientranti nell'ambito di applicazione delle certificazioni richieste deve esserne in possesso, in corso di validità alla data di presentazione dell'offerta;
3. il possesso delle certificazioni deve essere coerente con le prestazioni e con le quote di esecuzione assunte da ciascun componente del raggruppamento.

In ordine alla possibilità di ricorrere all'avvalimento per il soddisfacimento delle certificazioni UNI EN ISO 9001 EA 33, UNI CEI ISO/IEC 20000-1 e UNI CEI EN ISO/IEC 27001, si applicano le disposizioni dell'art. 104 del D.Lgs. 36/2023. Pertanto, è ammesso l'avvalimento purché il contratto individui specificamente le risorse, l'organizzazione aziendale, i processi, le procedure e gli altri elementi che hanno consentito all'impresa ausiliaria di conseguire le certificazioni e che vengono concretamente messi a disposizione dell'operatore economico concorrente. Non è ammesso il mero prestito del certificato privo dell'effettiva messa a disposizione dei relativi requisiti organizzativi.

Resta fermo che il requisito relativo ai servizi analoghi di cui al punto 6.3, lett. a), è disciplinato dal successivo punto 6.4, lett. b), secondo il quale esso può essere posseduto dal raggruppamento nel complesso, mentre il requisito concernente la gestione di almeno 200 postazioni di lavoro deve essere posseduto da almeno uno dei componenti del RTI.

Punto 2. Con riferimento alla clausola sociale prevista dal punto 9 del Disciplinare e dall'art. 27 del Capitolato Speciale d'Appalto, si precisa che l'eventuale assorbimento del personale dovrà essere valutato con riferimento alle attività e al monte ore effettivamente dedicati alla commessa oggetto di affidamento, come indicati nella documentazione di gara.

È consentito proporre, nel rispetto della normativa vigente e della clausola sociale, modalità di assorbimento non coincidenti con l'integrale rapporto di lavoro in essere presso l'appaltatore uscente,

purché adeguatamente motivate e coerenti con l'organizzazione aziendale, le modalità di esecuzione del servizio offerte e il fabbisogno di personale necessario all'esecuzione dell'appalto.

Resta fermo che la clausola sociale è finalizzata a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato nell'appalto, compatibilmente con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Sabina Stracquadanio